

Prot. n.

del / /

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
06 DIC. 2022
Prot. N. 0220850/22

Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - 65127 Pescara
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

pc

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Avezzano
PEC: comune.avezzano.aq.@postecert.it

ARTA - Sede Centrale
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Amministrazione Provinciale di L'Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: LORUSSO ESTRAZIONE S.r.l. - Rinnovo Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/153 del 30.05.2019. Richiesta valutazioni.
Comunicazione protocollo n° 0273459/21 del 01.07.2021 .

In riferimento all'oggetto, avendo lo scrivente Servizio provveduto ad esaminare le ulteriori integrazioni prodotte dalla Ditta LORUSSO ESTRAZIONE S.r.l. (tramite link di accesso fornito da codesto Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche alla "Documentazione Integrativa - Novembre 2022", prodotta anche direttamente dalla Ditta in data 29.11.2022 in atti S.I.E.S.P. con il prot. n° 0215190/22), a seguito della richiesta S.I.E.S.P. di documentazione integrativa effettuata con la propria nota prot. n° 0147905/21 del 06.07.2021, si comunica quanto segue.

Preso atto della DETERMINAZIONE n. DPC026/153 del 30-05-2019, rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche della Regione Abruzzo, avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 211 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 49 - D.C.R. n° 110 del 02.07.2018 - Autorizzazione regionale per un impianto di ricerca e sperimentazione per la gestione dei rifiuti. Specificatamente: Realizzazione e gestione di un impianto sperimentale di trattamento di rifiuti provenienti da RAEE e apparati simili ai fini del recupero di metalli base e preziosi", gestito dalla

Ditta LORUSSO ESTRAZIONE S.r.l., con sede operativa nel Nucleo Artigianale - Industriale - Località Paterno - Km 121.800 - del Comune di AVEZZANO (AQ), alle cui conclusioni si rimanda;

- visto il giudizio n. 2629 del 15.03.2016 espresso dal Comitato CCR-VIA, favorevole all'esclusione dalla procedura VIA per l'impianto per la gestione dei rifiuti;
- visto il Nulla Osta al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n° DPC026/153 del 30.05.2019, emesso dal Distretto Provinciale ARTA di L'Aquila in data 22.07.2021, allegato alla "Documentazione Integrativa - Novembre 2022" prodotta dalla Ditta;
- visto il Nulla Osta alla proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n° DPC026/153 del 30.05.2019, espresso dalla Provincia dell'Aquila, Settore Territorio ed Urbanistica, Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo, con la nota prot. n° 0027125 in data 05.12.2022;
- considerato che, alla data odierna, non risultano pervenute allo scrivente S.I.E.S.P. comunicazioni ostantive da parte del Comune di Avezzano, circa l'esistenza di previsioni di PRG per le zone limitrofe al sito individuato, comportanti l'introduzione di nuovi ricettori residenziali;
- facendo evidentemente salvi eventuali altri pareri attinenti le norme paesaggistiche, urbanistiche e di piano regolatore sulla realizzabilità di quanto richiesto e subordinandone, attesa la propria natura endoprocedimentale, la relativa validità ed efficacia alla piena e legittima sussistenza delle prescritte autorizzazioni;
- ritenuto che, per quanto descritto nella documentazione integrativa, non sembrerebbero essere presenti, allo stato degli atti, motivi ostantivi alla realizzazione dell'intervento indicato in oggetto,

tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere favorevole al Rinnovo dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/153 del 30.05.2019 indicata in oggetto, per quanto di specifica ed esclusiva competenza residua del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 01 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila, in materia igienico-sanitaria, in quanto l'impianto, dalla documentazione integrativa pervenuta, risulterebbe previsionalmente conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia.

Al fine comunque di avere una reale mappatura dei rischi nelle aree interessate in un contesto di "corretta programmazione territoriale", socioeconomica ed ambientale, rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati e nell'ottica di evitare conflitti con le popolazioni locali, si ritiene necessario che la Ditta LORUSSO ESTRAZIONE S.r.l. provveda tuttavia ad individuare gli impatti potenzialmente significativi da approfondire nel corso dell'esercizio, al fine di identificare e monitorare i principali fattori di pressione sulla salute umana e la loro durabilità/reversibilità/temporaneità.

Per tale motivo, si ritiene auspicabile che, anche nell'ambito della procedura in oggetto, in un quadro di programmazione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'art. 301 (attuazione del principio di precauzione) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e del principio di tutela della salute pubblica sancito dagli artt. 216 e 217 TULLSS 1265/34, l'attività della Ditta LORUSSO ESTRAZIONE S.r.l. si realizzi alle condizioni di seguito specificate:

1. La Ditta proponente è tenuta a effettuare l'analisi delle matrici ambientali al fine di una loro caratterizzazione ex-ante allo scopo di contenere le emissioni in atmosfera nei limiti imposti dalla normativa vigente ed a mantenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, mettendo in atto tutte le cautele e misure preventive per l'incolumità del vicinato; piani di sorveglianza ambientale sui principali aspetti di impatto derivanti dalle emissioni in atmosfera dovranno essere realizzati a seguito dell'inizio dell'attività e posti a disposizione dell'organo di vigilanza;
2. l'impianto non deve determinare disturbo olfattivo sul territorio e sulle popolazioni circostanti; il gestore dello stabilimento dovrà in ogni caso dare evidenza di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari a far sì che l'odore provocato dalle proprie attività non vada ragionevolmente ad impattare in maniera significativa sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e soprattutto non ne pregiudichi l'utilizzo in accordo con lo strumento di programmazione territoriale; in ogni caso dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio dovrà essere condotto adottando le norme tecniche di riferimento e dovrà prevedere sia il campionamento alla sorgente/i più impattante/i dell'impianto che al confine dello stesso, effettuando un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione

- prevalente dei venti; si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale; trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'autorità competente potrà prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere una modifica strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene;
3. l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
 4. per quanto concerne le modalità individuate per il trattamento delle acque di prima pioggia, la Ditta dovrà adottare opportune precauzioni al fine di proteggere l'ambiente circostante da esalazioni moleste e dal richiamo di insetti, dovuto ad eventuali fenomeni di lagunaggio, con conseguente possibile pregiudizio per la salute pubblica;
 5. la tipologia di smaltimento dei reflui domestici (deposito temporaneo all'interno di vasca a tenuta previo trattamento primario in fossa imhoff che dovrà essere posizionata prima della vasca a tenuta), dovrà seguire i criteri imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs.152/06); tale tipo di smaltimento sarà consentito fino alla attivazione delle opere di urbanizzazione dell'area; i reflui dovranno essere avviati allo smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
 6. la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
 7. non vengano apportate modifiche strutturali e funzionali all'impianto comportanti una diversa configurazione, né si proceda ad autorizzare la realizzazione di nuovi insediamenti (abitativi e/o produttivi) in aree contigue all'impianto, senza che questo Dipartimento ne sia stato preventivamente informato.



Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI